

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1964

Immissione in ruolo in soprannumero di insegnanti anziani delle scuole elementari in particolari condizioni

ONOREVOLI SENATORI. — Su centinaia di migliaia di insegnanti elementari in servizio, di ruolo normale o in soprannumero, qualche migliaio di insegnanti elementari non sono di ruolo e ne sono tagliati fuori per limiti di età, pur espletando un insegnamento annualmente qualificato per effetto delle « graduatorie di merito per incarichi provvisori e supplenze ».

Si tratta di persone anziane, che hanno studiato in tempi difficili e non hanno ormai la possibilità di competere con le classi più giovani in un concorso ordinario.

Dare loro con le necessarie cautele la possibilità di entrare in ruolo, rappresenta una giusta prospettiva per tanti padri di famiglia, d'altronde buoni insegnanti, i quali hanno fatto della scuola una ragione della loro esistenza.

Ovviamente, le disposizioni di favore debbono essere limitate solamente a quelli tra essi che sono esclusi dai concorsi ordinari per limiti di età.

Il fatto poi che si richieda loro, all'uopo, la qualifica di « ottimo » nell'ultimo anno di insegnamento e di « distinto » per almeno quattordici anni, rappresenta, per la qualità degli insegnanti anziani cui si dà la possibilità di entrare in ruolo, una garanzia sostanziale almeno pari, dal punto di vista pratico, all'aver superato a suo tempo gli esami in un concorso ordinario.

Tutto ciò costituisce per di più un incentivo per tutti a raffinarsi nell'insegnamento, cui sono e saranno sempre annualmente chiamati, per effetto delle graduatorie anzidette, in virtù dei titoli ormai in loro possesso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Un'aliquota dei posti di ruolo in soprannumero, messi a concorso per insegnanti delle scuole elementari, è riservata ai maestri anziani non di ruolo, in servizio annuale per effetto delle « graduatorie per incarichi provvisori e supplenze ».

Art. 2.

L'aliquota, stabilita di volta in volta dal Ministro della pubblica istruzione, è disposta, ad esaurimento di concorrenti, a favore di quei maestri di cui all'articolo precedente, i quali alla data della emanazione della presente legge abbiano compiuto, o compiano nell'anno, il 32° anno di età.

I posti riservati eventualmente non coperti saranno devoluti ai concorrenti ordinari.

Art. 3.

I maestri anziani saranno ammessi a concorrere quando, oltre a possedere i comuni requisiti, avranno maturato un servizio qualificato di insegnamento di quindici anni o più, semprechè abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo anno di insegnamento e abbiano riportato la qualifica non inferiore a « distinto » almeno in altri quattordici anni precedenti.

Art. 4.

Il concorso è per soli titoli, avuto riguardo, tra l'altro, degli anni di insegnamento e delle qualifiche riportate.

Art. 5.

Ogni altra modalità, compresa quella relativa all'anzianità di immissione in ruolo e quant'altro, sarà stabilita con decreto ministeriale, in analogia alle disposizioni vigenti in materia.